

**Sez. 1 Civile , Sentenza n. 12290 del 19 Maggio 2010 (Rv. 613253)**

*Presidente: Luccioli MG. Estensore: Schiro' S. Relatore: Schiro' S. P.M. Russo LA. (Conf.)*

*V. (Bazini ed altro) contro R. ed altri (Gnomi)*

(Rigetta, App. Bologna, 28/04/2009)

**002 ADOZIONE - 010 DICHIARAZIONE - IN GENERE**

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE - Rappresentanza processuale del minore - Nomina di un curatore speciale - Condizioni - Mancata nomina del tutore o conflitto d'interessi con il minore - Necessità - Rapporti con i genitori - Conflitto "in re ipsa" - Configurabilità - Rapporti con il tutore - Conflitto d'interessi - Accertamento in relazione a circostanze concrete - Necessità.

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la partecipazione del minore, necessaria fin dalla fase iniziale del giudizio, richiede la nomina di un curatore speciale soltanto qualora non sia stato nominato un tutore o questi non esista ancora al momento dell'apertura del procedimento, ovvero nel caso in cui sussista un conflitto d'interessi, anche solo potenziale, tra il minore ed il suo rappresentante legale. Tale conflitto è ravvisabile "in re ipsa" nel rapporto con i genitori, portatori di un interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il minore, mentre nel caso in cui a quest'ultimo sia stato nominato un tutore il conflitto dev'essere specificamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete, in mancanza delle quali il tutore non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione autonoma e non condizionata, che può liberamente esercitare in relazione alla valutazione degli interessi del minore.